

ॐ नमः शिवाय

FONDAZIONE BHOLE BABA

Contrada Portarino 10, 72014 Cisternino (BR)

CF 90002780741 - PIVA 02397690740

1

STATUTO DELLA FONDAZIONE BHOLE BABA E.T.S.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE

TITOLO II - ORIGINE, SCOPI, MEZZI E PATRIMONIO

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

TITOLO IV - NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE

TIT. I – DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Bhole Baba", che assume la forma giuridica di fondazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo d'inserire l'acronimo "ETS" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.2 - SEDE

La Fondazione ha sede legale nel comune di Ostuni (BR), Contrada Portarino , n.10. Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti in altre sedi onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.

TIT. II – ORIGINI – SCOPO – MEZZI - PATRIMONIO

ART 3 – ORIGINI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione Bhole Baba è stata riconosciuta come ente morale dallo Stato italiano con D.M. del 14/05/1997 su richiesta della sua fondatrice Annalisa Carmi (Janki Rani) che fin dal 1979 ha iniziato a diffondere il messaggio del suo maestro, il Mahavatar Babaji, di Verità, Semplicità e Amore attraverso attività di servizio e pratiche spirituali nell'ashram (centro spirituale) Bhole Baba, in provincia di Brindisi.

In conformità alla sua origine e tradizione, l'attività e l'ordinamento della fondazione sono ispirati alle qualità morali di Babaji che in vita è stato altissimo esempio di semplicità e i cui insegnamenti hanno ispirato l'amore verso l'umanità; la verità come fulcro della società; il rispetto verso ogni cultura ed identità; il lavoro disinteressato e altruistico.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore.

ART. 4 – SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire gli avanzi amministrativi e si fonda sul volontariato dei componenti la struttura direttiva e tecnico-progettuale.

La Fondazione ha come scopo principale l'affermazione del principio Om Namaha Shivaya (m'inchino ai Piedi del Signore) e per tale ragione persegue esclusivamente finalità umanitarie e morali, promuovendo e favorendo attività finalizzate a creare il benessere delle persone con la preghiera, la meditazione e il lavoro disinteressato e dirette in particolare verso coloro che si trovano in situazioni di svantaggio personale o sociale. Inoltre, svolge attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

La Fondazione può operare mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività d'interesse generale ai sensi dell'art.5 D.lgs 117/2017:

a) la formazione dei giovani in condizioni di disagio per consentire il loro inserimento sociale e lavorativo, il rispetto dei diritti e della dignità umana, la promozione di un modello sociale orizzontale caratterizzato da eguaglianza e pari prospettive ed opportunità;

b) le attività finalizzate a promuovere corsi di formazione professionale in modo da favorire lo sviluppo individuale e fornire conoscenze e competenze nella prospettiva del miglioramento generale della qualità della vita;

c) interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

d) le iniziative tese all'affermazione dei principi di moralità, correttezza, rispetto reciproco in ogni aspetto della vita sociale, con il particolare intento di sensibilizzare ed educare le giovani generazioni a rifuggire i rischi dovuti a comportamenti devianti di tipo individuale e collettivo.

4bis. La Fondazione prosegue l'opera iniziata da Babaji per promuovere lo sviluppo interiore delle persone e per rafforzare il significato morale ed umanitario dell'impegno di Babaji mettendo in atto ogni sforzo per sensibilizzare la società verso la necessità ed il dovere morale di vivere in verità, semplicità e amore e lavorando in modo da garantire a tutti e, in particolare, a coloro che si trovano in situazioni di povertà, pari opportunità di istruzione e formazione.

4ter. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs 117/2017.

ART. 5 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 117/2017, attività diverse da quelle d'interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano strumentali e accessorie rispetto alle attività d'interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del Dlgs 117/2017 e della normativa vigente.

In particolare potrà:

1. svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali in particolare nell'ambito del recupero e del reinserimento sociale di soggetti deboli;
2. svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
3. promuovere ed organizzare iniziative, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi promozionali per favorire una collaborazione organica fra la Fondazione, gli enti e le istituzioni pubbliche e private, gli enti ed associazioni operanti nel campo della solidarietà e della spiritualità. Dare massima diffusione mediante ogni mezzo di informazione alle iniziative di cui ai punti precedenti promosse dalla Fondazione o da altri enti in collaborazione con la Fondazione medesima;
4. istituire premi e borse di studio per stimolare l'impegno verso la costruzione di una cultura della solidarietà, soprattutto tra i giovani e gli studenti in condizioni di disagio sociale o personale;
5. promuovere iniziative che valorizzino la coltivazione della terra e delle attività connesse anche mediante corsi di formazione sulle tecniche di coltivazione biologica e di trasformazione e conservazione dei prodotti della terra diretti esclusivamente a giovani disoccupati o a ogni altra persona in situazione di svantaggio personale o sociale;

6. concedere in comodato d'uso e/o in locazione del tutto o in parte il proprio patrimonio immobiliare ad associazioni o enti con finalità analoghe; svolgere attività commerciali di tipo ricettivo attraverso l'impiego del patrimonio immobiliare medesimo;
7. editare libri, opuscoli, volantini e altre pubblicazioni, anche in formato elettronico e digitale, per promuovere e divulgare i propri fini istituzionali e la propria attività e diffondere una cultura della solidarietà;
8. esercitare piccole attività commerciali dirette alla gestione di esercizi per il commercio di beni di modico valore.

Gli utili di tutte le attività commerciali esercitate dalla fondazione dovranno essere reimpiegati per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

4

ART. 6 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI AVANZI AMMINISTRATIVI

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 Dlgs 117/2017. Il patrimonio, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 7 – PATRIMONIO

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

1. donazioni in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal fondatore, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
2. ogni altro bene, mobile ed immobile, che sia pervenuto alla Fondazione a qualsiasi titolo, sia per atto tra vivi che mortis causa, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e i contributi di cui sopra, siano destinati espressamente ad incrementare il patrimonio per disposizione espressa o per legge;
3. proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio;
4. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
5. avanzi di amministrazione.

7bis - La fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali con le seguenti risorse economiche:

- a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- b) rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) donazioni, oblazioni o atti di liberalità, contributi pubblici, privati e ogni altro contributo,

erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

d) i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal fondatore;

e) entrate derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 Dlgs 117/2017;

f) utili derivanti da eventuali attività commerciali.

7ter – Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art.22 comma 4 del Dlgs 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, ove nominato, l'organo di controllo devono deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la devoluzione del patrimonio e lo scioglimento dell'ente.

TIT. III – ORGANI SOCIALI

ART.8 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della fondazione:

1. Consiglio di amministrazione
2. Organo di controllo
3. Organo di revisione

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato hanno comunque durata di tre anni.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – DURATA – RINNOVO – DECADENZA

L'organo di amministrazione governa l'ente.

Esso è composto da cinque membri, che rimangono in carica tre anni e sono nominati dal Consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Herakhandi Samaj Italiano la quale li sceglierà da un apposito elenco aggiornato contenente i nominativi dei candidati amministratori forniti dalle associazioni locali a cui la fondazione concede in comodato d'uso (modale) il patrimonio immobiliare della medesima al fine di realizzare concretamente e direttamente le attività istituzionali e strumentali della fondazione.

Nel caso in cui le associazioni locali siano state sciolte o comunque non siano operative l'Herakhandi Samaj Italiano dovrà avvalersi del parere vincolante del Consiglio di amministrazione in carica che fornirà i nominativi dei candidati da inserire nell'elenco dei consiglieri amministratori.

L'Herakhandi Samaj Italiano privilegerà, ove possibile, per il mandato dei consiglieri, il criterio dell'anzianità di competenza, esperienza e irrepremissibilità al fine di garantire il buon andamento della fondazione, tenendo conto altresì del criterio di rappresentatività nel senso che i consiglieri nominati dovranno essere rappresentativi delle associazioni che hanno donato il patrimonio immobiliare alla fondazione e che gestiscono tale patrimonio realizzando concretamente e direttamente le attività istituzionali della medesima.

Per garantire la continuità operativa dell'organo di amministrazione della fondazione i membri non esauriscono il loro mandato in contemporanea.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo in caso di modifiche statutarie per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti almeno due membri.

1. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno: 1. una prima volta per l'approvazione del bilancio consuntivo;
2. una seconda volta per l'approvazione delle linee generali programmatiche; la verifica dell'attività svolta dalla fondazione in relazione ai propri scopi; le indicazioni delle priorità e degli obiettivi per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nelle comunità locali;
3. e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve, e deve indicare l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. E' sempre possibile la riunione a distanza tramite video conferenza o audio conferenza e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica.

Sempre per motivazioni di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i componenti e per decisioni unanime dei Consiglieri, può decidere la trattazione di argomenti non inseriti all'ordine del giorno. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 10 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica della gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) elegge, al suo interno, il Presidente, il vice presidente e il segretario della Fondazione;
- b) predispose e approva il bilancio d'esercizio annuale e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- c) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- d) delibera le modifiche dello statuto previo parere dell'Herakhandi Samaj Italiano;
- e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- f) decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- g) conferisce incarichi speciali a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

ART.11 – POTERE DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, dei partecipanti e dei terzi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 117/2017.

12bis – I componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti possono agire nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

ART. 13 – PRESIDENTE

Il presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio di amministrazione, è nominato da quest'ultimo tra i suoi componenti a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dei Consiglieri.

13bis – Il Consiglio di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

13ter - Il Presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità).

13quater - Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.

13quinquies – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 – VICEPRESIDENTE

Il vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione, assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Negli atti compiuti dal vice presidente si deve dare atto del motivo di assenza o impedimento del presidente. Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati entrambi, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano di mandato o, a parità di condizioni, dal consigliere più anziano per età.

ART.15 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Associazione nazionale Herakhandi Samaj Italiano provvede alla nomina di un organo di controllo, come prescritto dall'art.30 del D.lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. sulle cause d'ineleggibilità dei membri dell'organo di controllo e il comma 2 dell'art. 2397 c.c. sulle categorie tra cui scegliere i membri del suddetto organo. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15Bis – L'organo di controllo ai sensi dell'art. 2403 c.c.:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità istituzionali della fondazione avuto particolare riguardo alle disposizioni del Dlgs. 117/2017.
4. può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati atti amministrativi;
5. attesta che il bilancio sociale, qualora si verificano le condizioni previste dall'art.14 del D.lgs. 117/2017 che ne rendono obbligatoria la redazione, sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui allo stesso articolo 14.

I componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, dei partecipanti e dei terzi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 16 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione, superati i parametri numerici di cui all'art. 31 del Dlgs 117/2017, elegge l'organo di revisione legale dei conti ai sensi del medesimo articolo. Esso è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, dura in carica tre anni e può essere riconfermato

All'organo di revisione legale dei conti spetta la vigilanza ed il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dall'articolo 15bis del presente statuto. Di ogni rilievo effettuato viene riferito al consiglio di amministrazione. Esso deve altresì redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, dei partecipanti e dei terzi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 117/2017.

TIT. IV - NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17 – La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Dlgs. 117/2017.

ART.18 - ERCIZIO ECONOMICO - BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Dlgs 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dal consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, tale termine può essere aumentato ma deve comunque essere precedente al 30 giugno di ogni anno. Dopo l'approvazione, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal Dlgs 117/2017.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 Dlgs 117/2017 nella relazione al bilancio.

ART. 19 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Dlgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 - SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa è affidato ad Istituti Bancari di nota e comprovata solidità scelti dal consiglio di amministrazione, alle condizioni più economicamente vantaggiose per la Fondazione e secondo quanto stabilito dal contratto stipulato tra le parti nei modi e nei termini fissati dalle leggi in vigore.

ART. 21 - ORDINI DI PAGAMENTO E RISCOSSIONI

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di ordini di pagamento e di riscossione a firma del Presidente.

TIT. V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 – ESTINZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

La fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

In caso di estinzione, di cui all'art.27 c.c., il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Dlgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del consiglio di amministrazione, sentito

l'organo di controllo di cui all'art. 14 del presente statuto, o, in mancanza di tali disposizioni, ad altri enti che perseguono fini analoghi, prioritariamente a quelli che hanno donato il patrimonio immobiliare alla fondazione e operanti nel territorio dei Comuni di Ostuni (BR) e Villa S. Secondo (AT) .

ART. 23 - ECONOMICITÀ EFFICIENZA TRASPARENZA.

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della fondazione sono deliberate dal consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi di competenza della fondazione è improntata a criteri di economicità, di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza. Al fine di garantire i servizi di cui sopra, è consentito l'accesso agli atti dell'amministrazione per tutti i membri dell'Herakhandi Samaj Italiano dietro richiesta scritta al consiglio di amministrazione.

ART. 24 - MODIFICHE STATUTARIE.

Ogni eventuale e futura modifica statutaria, stante la mancanza di organo assembleare degli utenti della fondazione, è:

1. deliberata quale proposta di modifica dal consiglio di amministrazione della fondazione e sottoposta al parere favorevole dell'Herakhandi Samaj Italiano;
2. definitivamente approvata dal consiglio di amministrazione della fondazione con il quorum di cui all'art.9 comma 4 del presente statuto.

ART. 25 – STATUTO

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.26 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

TIT. VI - NORME TRANSITORIE

ART. 27 - Il presente statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

ART. 28 - Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento della variazione del presente Statuto, si dovrà intendere dimissionario successivamente alla delibera di approvazione delle modifiche statutarie. Lo stesso resterà in carica per lo svolgimento degli affari correnti, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato secondo le modalità previste dall'Articolo 9 del presente Statuto, nomina che dovrà avvenire entro _____ mesi dalle dimissioni. che dureranno in carica tre anni (con decorrenza dal).

Il Presente Statuto viene approvato

addì del mese di

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

IL CONSIGLIERE

IL CONSIGLIERE

IL CONSIGLIERE.....